

LEGGE 21 aprile 1961, n. 323.

Disposizioni per l'ammmodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:

a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1955;

b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sarà esercitata dalla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.380 a chilometro per il periodo che va dal 1° gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro.

Le sovvenzioni di cui alle lettere b) e c) saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1° gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima nell'esercizio delle due linee.

Art. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio, previste all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 21 aprile 1961, n. 324.

Proroga della legge 26 dicembre 1960, n. 1735, che converte in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1960, numero 1453, convertito in legge con legge 26 dicembre 1960, n. 1735, è così modificato:

« Nei comuni di Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, cadenti dal 2 novembre 1960 al 30 giugno 1961, è sospeso fino al 30 giugno 1961.

E' parimenti sospeso fino al 30 giugno 1961 il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito, avente forza esecutiva, emessi prima del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 1960 e il 30 giugno 1961, e pagabili da debitori residenti nei comuni medesimi ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SCALBA —
TRABECCHI — TAVIANI
— GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 5 maggio 1961, n. 325.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati scelti, rispettivamente dal Presidente

del Senato e dal Presidente della Camera, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

La Commissione dovrà accertare se nella scelta del terreno, nel suo acquisto, negli incarichi per la redazione dei progetti, nella scelta dei progetti e nelle loro modifiche, nelle assegnazioni e aggiudicazioni della costruzione di opere, delle forniture e dei servizi, nella esecuzione e nei controlli dei lavori, nelle perizie suppletive, nelle liquidazioni e in ogni altra attività direttamente o indirettamente collegata con la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, gli organi politici e amministrativi dello Stato, sia centrali che periferici, abbiano commesso irregolarità o ne abbiano avuto conoscenza, e, in quest'ultimo caso, accertare quali misure abbiano adottato per eliminarle e colpirne i responsabili.

Art. 3.

La relazione sarà presentata al Senato ed alla Camera entro il 30 giugno 1961.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1961, n. 326.

Ampliamento del comprensorio di bonifica montana del fiume Cesano (Pesaro-Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 13 maggio 1959 per la classifica in comprensorio di bonifica montana di parte del territorio ricadente nei comuni di Pergola e Cagli in provincia di Pesaro e di parte del territorio dei

comuni di Sassoferrato e Arcevia in provincia di Ancona esteso complessivamente per ha. 8.060, quale ampliamento del comprensorio del fiume Cesano, classificato come tale con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, n. 1322 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1956;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4330 in data 9 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 153563 in data 2 novembre 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei comuni di Pergola e Cagli in provincia di Pesaro e dei comuni di Sassoferrato e Arcevia in provincia di Ancona, esteso per ha. 8.060 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del fiume Cesano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI —
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961

Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 febbraio 1961, n. 327.

Richiami alle armi di sottufficiali graduati e comuni del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in